

# Assicurazione di rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Zurich Investments Life S.p.A.

Zurich Long Term Care

Data di aggiornamento: 01.10.2020 (ultimo disponibile)



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

## Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Zurich Investments Life S.p.A.** - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603; sito internet: [www.zurich.it](http://www.zurich.it); e-mail: [customerlife@it.zurich.com](mailto:customerlife@it.zurich.com); PEC: [Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it](mailto:Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it)

Zurich Investments Life S.p.A. Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 Capitale sociale €199.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27) - e-mail: [customerlife@it.zurich.com](mailto:customerlife@it.zurich.com) indirizzo PEC: [zurich.investments.life@pec.zurich.it](mailto:zurich.investments.life@pec.zurich.it) - [www.zurich.it](http://www.zurich.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione (bilancio al 31 dicembre 2019), l'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 381.342.595 di cui: la parte relativa a capitale sociale è pari a euro 199.000.000; la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 182.258.899.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Zurich Investments Life S.p.A. (SFCR) è disponibile sul sito internet di Zurich Investments Life S.p.A., [www.zurich.it](http://www.zurich.it). Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement) è pari a 439 milioni di euro. Il requisito patrimoniale minimo (MCR Minimum Capital Requirement) è pari a 197 milioni di Euro. L'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) è pari a 696 milioni di euro. L'indice di solvibilità, conforme alla normativa Solvency II, ammonta a 1,59 (SCR ratio).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



## Ci sono limiti di copertura?

Qualora nel corso dei 90 giorni successivi alla denuncia dello stato di non autosufficienza si verificasse il decesso dell'Assicurato nulla verrà corrisposta.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


### Cosa fare in caso di evento?

#### Denuncia di sinistro:

Ai fini della liquidazione della prestazione da parte di Zurich dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista e dettagliata nel modulo di denuncia del sinistro, tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Underwriting & Claims - Ufficio Life After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "liquidazione delle prestazioni", a: [Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it](mailto:Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it)

	<p>Zurich mette a disposizione dei richiedenti, presso l'intermediario e sul proprio sito internet, un fac simile di richiesta di denuncia del sinistro con l'indicazione dei documenti e delle informazioni che devono essere inviate a Zurich.</p> <p><b>Prescrizione:</b>          Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento dei premi) si prescrivono nel termine di 10 anni.</p> <p>Le somme dovute per sinistro devono essere tassativamente richieste a Zurich entro 10 anni dalla data del verificarsi dell'evento relativo al sinistro.</p> <p>Le somme non richieste entro i termini di prescrizione, non potranno più essere liquidate ai richiedenti, ma dovranno essere comunicate e devolute da Zurich al fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.1 comma 343, Legge 23.12.2005 n. 266 e s.m.i.</p> <p><b>Liquidazione della prestazione:</b>  <b>Accertamento e riconoscimento dello stato di non autosufficienza da parte di Zurich:</b> entro 180 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta per la liquidazione della prestazione, Zurich si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza. Resta ferma la facoltà di Zurich di richiedere nel corso dei 180 giorni ulteriore documentazione sanitaria al fine di verificare la permanenza dello stato di non autosufficienza.</p> <p>Nel caso in cui Zurich, entro i 180 giorni utili, accerti la presenza dei requisiti per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza e riconosca il diritto alla prestazione assicurata, inizierà a pagare all'Assicurato le rate di rendita mensili posticipate, vitalizie e non rivalutabili assicurate, il cui importo mensile è indicato nel modulo di proposta, comprese anche le eventuali rate di rendita arretrate a partire dalla data di denuncia del sinistro.</p> <p>Nel caso in cui Zurich entro i 180 giorni utili, accerti la mancanza dei requisiti per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza necessari all'erogazione della rendita, l'Assicurato sarà tenuto al pagamento degli eventuali premi arretrati non pagati e dovuti.</p> <p>La rendita vitalizia è di carattere personale, non trasmissibile agli eredi e non consente il riscatto.</p> <p>Ad ogni ricorrenza annua del contratto, l'Assicurato, per ricevere il pagamento delle rate mensili di rendita, dovrà inviare a Zurich il certificato di esistenza in vita.</p> <p>L'Assicurato è tenuto a comunicare a Zurich, in ogni momento della durata contrattuale, il recupero dello stato di autosufficienza entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.</p> <p>Qualora ci fossero tutte le condizioni utili a procedere al pagamento delle rate di rendita ma Zurich dovesse ritardare ingiustificatamente nel pagamento, saranno dovuti all'Assicurato gli interessi di mora.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.</p>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<p><b>Premio</b></p>	<p>Poiché il contratto è sottoscritto attraverso un intermediario assicurativo scelto dal Cliente ed autorizzato all'incasso da parte di Zurich i premi possono essere pagati attraverso bonifico bancario su c/c intestato all'intermediario assicurativo o carta di credito/debito.</p> <p>Il premio annuale dovuto dall'Assicurato è indicato nel modulo di proposta, non è soggetto all'imposte di Legge, è indipendente dall'età dell'Assicurato e rimane di importo costante sino alla naturale scadenza del contratto.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>In caso di non accettazione della proposta da parte di Zurich, il premio eventualmente già incassato, verrà restituito all'Assicurato.</p> <p>In caso di revoca della proposta da parte dell'Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, Zurich rimborserà le somme eventualmente già incassate all'atto della sottoscrizione del modulo di proposta.</p> <p>In caso di recesso da parte dell'Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Zurich provvederà a restituire il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.</p>
<p><b>Sconti</b></p>	<p>In considerazione della composizione demografica e della numerosità, per particolari collettività potranno essere applicate differenti condizioni tariffarie.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Il contratto ha una durata di 1 anno e può essere rinnovato automaticamente e tacitamente di anno in anno, a condizione che il premio annuo di rinnovo sia stato pagato, fino ad un massimo di 5 anni. Alla scadenza dei cinque anni il Contratto termina, salva la facoltà della Compagnia di proporre il rinnovo rideterminando eventualmente un nuovo premio in funzione dell'evoluzione dell'esperienza statistica della Compagnia. Alla scadenza dei cinque anni è comunque escluso il tacito rinnovo del contratto.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista per il presente contratto la possibilità di sospendere la garanzia da esso prevista. Il mancato pagamento del premio annuale, per motivi diversi dalla denuncia di un sinistro, che si dovesse protrarre per oltre 30 giorni dalla data di scadenza, determina automaticamente la risoluzione del contratto e la cessazione della garanzia.



## Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	<p>L'Assicurato può revocare la proposta fino al ricevimento della lettera di accettazione sottoscritta da Zurich, mediante richiesta scritta da inviare a Zurich tramite una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders &amp; Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano</li> <li>- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "revoca della proposta", a: <a href="mailto:Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it">Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it</a></li> </ul> <p>La revoca ha l'effetto di liberare l'Assicurato e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal timbro postale d'invio della lettera raccomandata A/R o dalla data d'invio della PEC.</p>
<b>Recesso</b>	<p>L'Assicurato può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders &amp; Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano</li> <li>- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "recesso dal contratto", a: <a href="mailto:Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it">Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it</a></li> </ul> <p>Il recesso ha l'effetto di liberare l'Assicurato e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal timbro postale d'invio della lettera raccomandata A/R o dalla data d'invio della PEC.</p>
<b>Risoluzione</b>	Il mancato pagamento del premio annuale, per motivi diversi dalla denuncia di un sinistro, che si dovesse protrarre per oltre 30 giorni dalla data di scadenza, determina automaticamente la risoluzione del contratto e la cessazione della garanzia.



## A chi è rivolto questo prodotto?

La sottoscrizione del presente contratto è riservata alle persone fisiche, domiciliate in Italia, in possesso di codice fiscale Italiano e residenti in Italia ai fini fiscali, che:

- appartengano ad un gruppo omogeneo di assicurati ossia che abbiano come comune denominatore l'appartenenza ad una società, ente o associazione (es. dipendenti di un'azienda o associati ad un ente). Sono compresi anche il coniuge o il convivente dell'Assicurato e i suoi familiari di 1° grado, come risultanti alla data di decorrenza del contratto.
- abbiano, al momento della sottoscrizione del contratto, un'età assicurativa compresa tra i 18 anni e i 70 anni.
- abbiano compilato il questionario medico semplificato con risposta negativa a tutte le domande.

Non sono assicurabili i soggetti che, alla data di decorrenza del contratto:

- usano un sostegno per la deambulazione (es. sedia a rotelle, stampelle), hanno problemi di continenza oppure bisogno dell'aiuto di un terzo per almeno uno degli atti ordinari della vita quotidiana oggetto della copertura;
- hanno diritto, hanno fatto richiesta, o percepiscono una pensione di invalidità, una rendita di invalidità o di inabilità al lavoro, prestata da qualsiasi soggetto pubblico e privato, con un grado di invalidità permanente superiore al 25%, oppure hanno un'invalidità civile, per tutte le categorie, con un grado di invalidità permanente superiore al 50%;
- hanno già ricevuto una diagnosi di affezione a: malattie di Alzheimer, Parkinson, altre forme di demenza senile, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica (malattia dei motoneuroni), ictus con postumi invalidanti, demenze su base vascolare acute e croniche, diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie, gravi forme artritiche, gravi disturbi della vista (glaucoma se progressivo o grave).
- negli ultimi 5 anni hanno già ricevuto una diagnosi di cancro, ovvero tumore maligno, per il quale sia stato prescritto intervento chirurgico, e/o di radioterapia e/o di chemioterapia, non ancora dichiarato guarito dal medico specialista.
- hanno già ricevuto indicazioni a sottoporsi ad interventi chirurgici oppure sono in cura farmacologica tale per cui senza

l'utilizzo dei farmaci prescritti non potrebbero adempiere allo svolgimento delle quotidiane attività della vita quotidiana ed all'attività lavorativa.



## Quali costi devo sostenere?

### Costi sul premio

Su ciascun premio versato è previsto un costo espresso in valore percentuale a titolo di spese di acquisizione e gestione amministrativa del contratto pari al 30,00%.

### Costi di intermediazione

La quota parte percepita dall'intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al massimo al 83,33% dei costi complessivi a carico dell'Assicurato.

### Altri costi

Il costo annuo implicito per le spese di pagamento della rendita, calcolato sulla rendita annua assicurata, è pari al 1,25%.



## Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<p>Il contratto non prevede riscatto o riduzione delle prestazioni.</p> <p>Non è prevista la possibilità di riattivare il contratto dietro pagamento del premio arretrato.</p> <p>A giustificazione del mancato pagamento del premio, l'Assicurato non può in nessun caso opporre il fatto che Zurich o l'intermediario non abbiano inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.</p>
<b>Richiesta di informazioni</b>	<p>E' possibile richiedere a Zurich informazioni sul contratto rivolgendosi a:</p> <p>Zurich Investments Life S.p.A Customer Assistance, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266 email: <a href="mailto:customerlife@it.zurich.com">customerlife@it.zurich.com</a></p> <p>In alternativa, è possibile inviare tale richiesta anche per il tramite del proprio Intermediario.</p>

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>"Ufficio Gestione reclami" Via Benigno Crespi, n. 23 - 20159 Milano Fax: 02.2662.2243 E-mail: <a href="mailto:reclami@zurich.it">reclami@zurich.it</a> PEC <a href="mailto:reclami@pec.zurich.it">reclami@pec.zurich.it</a>.</p> <p>È altresì possibile inoltrare il reclamo tramite l'apposito modulo che puoi trovare sul sito internet <a href="http://www.zurich.it">www.zurich.it</a>, nella sezione dedicata ai reclami.</p> <p>Zurich, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A (agenti) del Registro Unico degli Intermediari (RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;</li><li>- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.</li></ul> <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma fax 06.42133206 PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></p> <p>Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle**

<b>controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b>www.giustizia.it</b> . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è prevista come condizione da esperire obbligatoriamente prima di interessare l'autorità giudiziaria.
<b>Negoziazione assistita</b>	Su richiesta del Contraente o dell'Assicurato tramite il proprio avvocato.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni contrattuali) o attraverso la stipulazione del c.d. Compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p><b>Tassazione delle prestazioni assicurate</b></p> <p>Le somme dovute da Zurich, in dipendenza della presente polizza, erogate in caso di liquidazione della prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se corrisposte a persona fisica, sono esenti IRPEF;</li> <li>• se corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa, costituiscono reddito di impresa e Zurich non applica alcuna ritenuta.</li> </ul>

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE AL CONTRAENTE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITA' PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO**

**Zurich Investments Life S.p.A.**

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale €199.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 - Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

8.485.DIPA - 10.2020

# Assicurazione di rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Zurich Investments Life S.p.A.

Zurich Long Term Care

Data di aggiornamento: 01.10.2020 (ultimo disponibile)



**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

Un'assicurazione Long Term Care in base alla quale Zurich si impegna a pagare all'Assicurato una rendita posticipata vitalizia mensile non rivalutabile, il cui importo è indicato nel modulo di proposta, nel caso in cui, nel corso del periodo di copertura, sia accertata la perdita di autosufficienza in capo all'Assicurato.

La rendita sarà erogata a partire dalla data di accertamento dello stato di non autosufficienza e sino a quando l'Assicurato resterà in vita o permarrà lo stato di non autosufficienza: il decesso dell'Assicurato o il recupero dello stato di autosufficienza determinano l'interruzione dell'erogazione della rendita.



## Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?

Zurich si impegna a pagare all'Assicurato una rendita posticipata vitalizia mensile non rivalutabile nel caso in cui, nel corso del periodo di copertura, sia accertata la perdita di autosufficienza in capo all'Assicurato stesso.

**Per stato di "non autosufficienza" si intende la situazione di fatto conseguente a un infortunio o all'insorgenza di una malattia, con diagnosi durante il periodo di copertura assicurativa, che permanga per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi e i cui effetti siano presumibilmente permanenti e irreversibili, tali da impedire almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana, con conseguente assoluta necessità di una costante assistenza da parte di una terza persona, nonostante l'utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.**

**Le attività elementari della vita quotidiana sono definite come:**

- **Farsi il bagno o la doccia:** capacità di compiere queste azioni in modo autonomo, senza l'assistenza di una terza persona (inclusa la sola capacità di entrare e uscire autonomamente dalla vasca e dalla doccia)
- **Mantenere l'igiene personale:** curare la propria igiene personale (intesa come capacità di radersi, pettinarsi e di fare toilette) in modo autonomo, senza l'assistenza di una terza persona
- **Vestirsi:** capacità di mettersi o togliersi i vestiti modo autonomo, senza l'assistenza di una terza persona, nonostante l'utilizzo di abiti idonei
- **Nutrirsi:** capacità di mangiare, anche cibo preparato da altri, o di bere in modo autonomo, senza l'assistenza di una terza persona, nonostante l'utilizzo di posate e recipienti idonei
- **Continenza:** la capacità di controllare le funzioni corporali (es. urinali e defecali), mantenendo un livello di igiene personale soddisfacente
- **Spostarsi:** capacità di effettuare i cambi posturali di qualsiasi tipo (es. alzarsi da una sedia, dal letto o in piedi) e camminare in modo autonomo, senza l'assistenza di una terza persona, anche con l'ausilio di stampelle o di una sedia a rotelle

Sono inclusi nello stato di non autosufficienza i disturbi mentali di origine organica (a titolo esemplificativo malattie di Alzheimer e Parkinson) che abbiano determinato perdita delle capacità cognitive.



## Che cosa NON è assicurato?

Sono esclusi dalla copertura gli stati di non autosufficienza causati da:

- × Atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
- × Tentato suicidio e lesioni volontarie
- × Malattie mentali non di origine organica (es. depressioni, stati psicotici)
- × Partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, sovversione o qualsiasi operazione militare, dovunque accaduti

- ✗ Incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, ed in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio. La garanzia tuttavia è operante nel caso di viaggi compiuti dall'Assicurato in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti con l'esclusione, in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche Pratica delle seguenti attività sportive pericolose: scalata di rocce o ghiacciai oltre il 3° grado (scala U.I.A.A – Unione Italiana Associazioni Alpine), partecipazione a corse e gare automobilistiche anche con natanti a motore (e relative prove o allenamenti), speleologia, arrampicata libera, sport aerei in genere
- ✗ Alcolismo e uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope, allucinogeni e psicofarmaci

I casi di esclusione determinati dagli eventi/attività sopra elencati liberano la Società dagli obblighi contrattuali e causano la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. In tal caso saranno rimborsati all'Assicurato i premi versati al netto dei costi commerciali e amministrativi eventualmente applicati



### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia non opera per un periodo di carenza pari a 90 giorni calcolati a partire dalla data di decorrenza dell'assicurazione in caso di non autosufficienza dell'assicurato derivante da malattia. Non viene invece applicata alcuna carenza qualora lo stato di non autosufficienza derivi da infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico avvenuti dopo la data di decorrenza dell'assicurazione.

In caso di perdita dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato derivante da malattia durante il periodo di carenza, Zurich restituisce all'assicurato il premio versato, al netto dei costi amministrativi e di intermediazione a carico dell'Assicurato.

Non sono considerati come stato di non autosufficienza i disturbi mentali di origine non organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo psicosi, nevrosi, sindromi ansioso-depressivo).



### Dove vale la copertura?

La garanzia per il caso di perdita di autosufficienza è valida in tutto il mondo.



### Che obblighi ho?

- È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese nel questionario medico semplificato o comunque nella fase di accertamento delle condizioni di salute e delle abitudini di vita siano complete e veritiere.
- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e/o dell'assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Il dettaglio della documentazione richiesta per la liquidazione delle prestazioni è elencato nel modulo per la richiesta di liquidazione, disponibile sul sito internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it) e presso l'intermediario.



### Quando e come devo pagare?

L'ammontare del premio annuo dovuto per ciascun Assicurato, indicato nel modulo di proposta, è indipendente dall'età dell'Assicurato e rimane di importo costante sino alla naturale scadenza del contratto. Il premio di tariffa viene stabilito per ogni gruppo omogeneo di assicurati che hanno come comune denominatore l'appartenenza ad una Società, Ente o Associazione. Sono compresi nel gruppo omogeneo anche il coniuge o il convivente dell'Assicurato e i suoi familiari di 1° grado come risultanti alla data di decorrenza del contratto.

Il premio annuale è dovuto dall'Assicurato in via anticipata e versato alla data di conclusione del contratto. I successivi premi di rinnovo sono dovuti ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto.

In caso di pagamento della rendita mensile a seguito dell'accertato stato di non autosufficienza e fino a quando questo stato permane, l'Assicurato non ha alcun obbligo di pagare il premio. L'Assicurato inoltre a partire dalla data di denuncia del sinistro, potrà sospendere il pagamento del premio eventualmente in scadenza, nel periodo in cui è in corso l'accertamento dello stato di non autosufficienza, mentre Zurich si impegna a mantenere in vigore la garanzia, salvo l'obbligo dell'Assicurato di conguagliare i premi arretrati, dovuti in caso di mancato riconoscimento dello stato di non autosufficienza.

Il mancato pagamento del premio annuale, per motivi diversi dalla denuncia di un sinistro, che si dovesse protrarre per oltre 30 giorni dalla data di scadenza, determina automaticamente la risoluzione del contratto. Per le informazioni di dettaglio si rinvia al DIP Aggiuntivo, sezione Risoluzione.

Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi di pagamento: bonifico bancario su c/c intestato all'intermediario assicurativo o carta di credito/debito.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha una durata di 1 anno e può essere rinnovato automaticamente e tacitamente di anno in anno a condizione che il premio annuo di rinnovo sia stato pagato, fino ad un massimo di 5 anni. Alla scadenza dei cinque anni il Contratto termina,

salva la facoltà della Compagnia di proporre il rinnovo rideterminando eventualmente un nuovo premio in funzione dell'evoluzione dell'esperienza statistica della Compagnia. Alla scadenza dei cinque anni è comunque escluso il tacito rinnovo del contratto.

Il contratto si conclude nel momento in cui l'Assicurato, a seguito della sottoscrizione del modulo di proposta, riceve da parte di Zurich la lettera di accettazione. La ricezione da parte dell'Assicurato della lettera di accettazione da parte di Zurich vale come accettazione della proposta.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio e che lo stesso sia stato concluso, dalle ore 24 del giorno indicato nella lettera di accettazione inviata da Zurich all'Assicurato come data di decorrenza dell'assicurazione.



### **Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?**

L'Assicurato può revocare la proposta di assicurazione fino al ricevimento della lettera di accettazione da parte di Zurich.

L'Assicurato può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso.

L'Assicurato può risolvere il contratto non pagando il premio di rinnovo annuo.



### **Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO**

Il contratto non prevede la possibilità di esercitare il diritto di riscatto o la riduzione delle prestazioni.

#### **Zurich Investments Life S.p.A.**

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale €199.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 - Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

8.485.DIP - 10.2020